

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASPERIA

SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA - Piazza Oddo Valeriani - 02041 CASPERIA (RI)

Sede di Casperia Tel. 0765/63047 - Fax. 0765/639142 - Codice Fiscale 80012690576

E-mail: riic80900q@istruzione.it - scuolacasperia@tiscalinet.it

Posta certificata: riic80900q@pec.istruzione.it

Sito web: www.scuolacasperia.net



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Anno Scolastico 2013/2014

PREMESSA

Il presente regolamento ha la finalità di regolamentare la fruizione delle palestre da parte degli studenti di questo Istituto e di estendere, ove possibile e a domanda, la fruizione delle palestre scolastica anche alle istituzioni presenti sul territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Art. 1

L'uso della palestre e degli impianti sportivi è riservato agli alunni dell'Istituto per lo svolgimento delle seguenti attività :

- lezioni di educazione fisica alunni scuola sec. di primo grado ;
- attività motoria alunni scuola primaria e alla scuola dell'infanzia;
- esercitazione di avviamento alla pratica sportiva (GRUPPO SPORTIVO)
- allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici.
- attività didattiche programmate dagli OO. CC. e destinate agli alunni dell'Istituto.

Art. 2

L'uso della palestre è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto su indicazione o proposta degli insegnanti di ed. Fisica e per tornei che comportano la partecipazione anche di altre componenti scolastiche e per incontri previsti dai calendari definiti dal CONI e dall'Ufficio Educazione Fisica.

Art. 3

Per qualsiasi attività scolastica svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un insegnante di Educazione fisica, e/o delle insegnanti di attività motoria.

3.1 All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di Educazione fisica.

Art. 4

L'uso della palestre da parte degli alunni dell'istituto Comprensivo di Casperia ha la precedenza assoluta su ogni altra iniziativa.

Art. 5

Le palestre scolastiche, anche su richiesta dell'Ente Locale, possono essere concesse ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.

5.1 Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari destinate agli studenti interni e previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

6.1 L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta all'Ente Locale e al Dirigente Scolastico interessato.

6.2 L'istanza deve pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio di protocollo della scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.

6.3 La richiesta deve contenere:

- l'indicazione del richiedente;
- l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale).

Art. 7 - Concessione

7.1 La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro. La palestra viene concessa dal lunedì al sabato e scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno.

7.2 L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

7.3 La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.

Art. 8 - Prescrizioni in materia di sicurezza

8.1 Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 626/94 e successive modifiche o integrazioni del DLGS 81/08. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

8.2 Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 9 - Doveri del concessionario

9.1 Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.

9.2 Le associazioni concessionarie dei locali, dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia ed dei locali concessi con particolare riguardo ai servizi igienici che devono essere anche igienizzati e disinfettati, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.

9.3 Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

9.4 Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.

9.5 La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.

9.5 Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

9.6 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell' Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

9.7 E' vietato l'utilizzo delle palestre al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

9.8 Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso degli ambienti .

9.09 Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la *utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.*

9.10 In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

9.11 E' fatto divieto di ingresso delle autovetture nell'area di pertinenza (cortili) delle scuole.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario

10.1 Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al *concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità.* L'Ente Locale e/o i concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria. Eventuali negligenze nella chiusura delle porte e dei cancelli comporteranno l'immediata sospensione della concessione.

Art. 11 - Sospensione delle attività

11.1 Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, o non fossero rispettati i termini del regolamento in termini di pulizia e di sicurezza, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

Art. 12 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia.

12.1 Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.

Art. 13- Norma finale

13.1 L'autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

Art 14 - Pubblicità del regolamento

14.1 Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità;

14.2. Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web dell'istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 15 - Rinvio alle norme generali

15.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti provinciali.

Art. 16 - Entrata in vigore

16.1 Il presente regolamento entra in vigore per l'anno scolastico in corso, secondo i termini e le modalità di approvazione del regolamento di organizzazione da parte del Consiglio d'Istituto.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASPERIA

SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA - Piazza Oddo Valeriani - 02041 CASPERIA (RI)

Sede di Casperia Tel. 0765/63047 - Fax. 0765/639142 - Codice Fiscale 80012690576

E-mail: riic80900q@istruzione.it - scuolacasperia@tiscalinet.it

Posta certificata: riic80900q@pec.istruzione.it

Sito web: www.scuolacasperia.net



A tutto il personale scolastico docente ed ATA

Ai sig.ri genitori

All'albo ed al sito Web della scuola

**REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO DI VEICOLI E MOTOCICLI NEGLI SPAZI INTERNI
ALLA SCUOLA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Considerato che l'istituto comprensivo "Casperia è una comunità educativa regolata dalle leggi e da proprie regole di vita che alunni, genitori e personale della scuola sono tenuti a rispettare e a far rispettare nello spirito di collaborazione e di partecipazione.
- Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 - Attuazione della legge 3 agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- visto l'obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli alunni e del personale della scuola in caso di evacuazione.
- considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le manovre ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi comunque impiegati per le necessità della scuola.
- vista la necessità di garantire la sicurezza degli alunni, del personale della scuola e dell'utenza in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n° 81.
- considerato che l'utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l'incolumità delle persone e il buon funzionamento della scuola ed è in contrasto con le norme di sicurezza.
- che spesso negli spazi di pertinenza della scuola si introducono, stazionano e sostano auto e motocicli estranei ad essa a dispetto del divieto di accesso ai mezzi non autorizzati, come indicato esplicitamente dai cartelli segnaletici posto a fianco dei cancelli d'ingresso.

- tenuto conto dell'impossibilità di garantire con proprio personale la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola a causa dell'insufficiente organico di personale collaboratore scolastico in dotazione.
- visto che gli alunni della scuola primaria eccetto quelli che usufruiscono degli scuolabus, utilizzano l'ingresso inferiore,
- vista la delibera del consiglio di Istituto del 09.09.2013 che recepisce tale richiesta anche al punto 12 approvazione regolamenti interni

DISPONE QUANTO SEGUE:

- permane in ogni plesso dell'Istituto, il divieto categorico di ingresso e parcheggio con autovetture e motocicli nelle aree esterne di pertinenza della scuola per il personale scolastico, genitori, persone estranee alla scuola.
- Solo per il personale scolastico ed ATA della scuola l'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi di pertinenza della scuola può essere consentito e riservato per le motivazioni precedentemente evidenziate,
- E' consentito, previa autorizzazione scritta del dirigente scolastico, l'ingresso delle auto dei beneficiari della L. 104/92 o per situazioni di particolare problematicità.
- **L'accesso ed il parcheggio delle autovetture per il personale scolastico ed i genitori autorizzati deve avvenire nell'assoluto rispetto del seguente regolamento:**
 1. L'accesso delle autovetture può essere consentito dalle ore 7.30 alle ore 8.15 per il personale impegnato nella prima ora di lezione e l'uscita potrà avvenire non prima delle ore 13,30 ed, in ogni caso, esclusivamente in assenza di alunni, genitori ed accompagnatori,
 2. Tutti i veicoli autorizzati entreranno ed usciranno dai cortili a passo d'uomo, prestando la massima attenzione, prudenza e diligenza nella guida ,
 3. Le autovetture dovranno essere disposte in maniera ordinata, senza creare situazioni di pericolo, con un uso razionale degli spazi,
 4. E' vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti, in particolare non bisogna ostruire le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo in caso di emergenza,
 5. Le auto parcheggiate non dovranno essere collocate in doppia fila, né al centro degli spazi esterni, ma disposte lungo il perimetro in modo da consentirne l'accesso e la manovra ai mezzi pubblici di soccorso,
 6. Nel caso dell'impossibilità di parcheggiare l'autovettura per la raggiunta capienza degli spazi la stessa dovrà essere parcheggiata all'esterno del cortile.

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore.

E' fatto obbligo a tutti di osservarle e farle osservare ai sensi del D.Lgsi n° 81/2008.

Si fa presente che:

- il loro mancato rispetto determinerà per ragioni di sicurezza, la conseguente revoca di ogni tipo di autorizzazione, l'assoluto divieto di transito e di parcheggio negli spazi esterni di pertinenza della scuola.
- La possibilità di parcheggio viene consentita solo al personale scolastico ed ai genitori autorizzati che si attengono al presente regolamento e sarà revocabile in caso di mancata osservanza delle norme di cui sopra o per ragioni di forza maggiore .
- Gli spazi esterni non sono custoditi; la scuola pertanto non si assume responsabilità circa il verificarsi di eventuali furti o danneggiamenti delle autovetture in sosta all'interno dell'area recintata.
- Qualsiasi incidente comporta responsabilità individuali per il conducente e per il proprietario dell'automezzo ed in nessun caso possono essere avanzate richieste di risarcimento alla scuola.

Allo scopo di evitare situazioni di difficile vivibilità e di evidenti rischi per la sicurezza si invoca il senso civico e si auspica la collaborazione di tutti.